

La risposta del Mineconomia al question time in commissione finanze alla camera

Ritenute Ires per competenza

Il criterio di scomputo per cassa è soltanto eventuale

Pagina a cura
DI FABRIZIO G. POGGIANI

Ritenute d'acconto scomputabili «per competenza» da parte delle società soggette a Ires. Il principio di cassa è, pertanto, solo eventuale. Questa la risposta fornita dal sottosegretario all'economia Pier Paolo Baretta, in VI commissione finanze, al quesito proposto dall'on. Pisano (Q.T. 5-08733), sul tema dello scomputo delle ritenute di acconto, in conseguenza allo sfasamento temporale delle relative annotazioni. Il problema era emerso in relazione alla disciplina introdotta dagli artt. 22 e 79 del dpr 917/86 (Tuir), la quale tende a favorire il sostituto assicurandogli lo scomputo delle ritenute per competenza, anziché per cassa, con l'emersione di un disallineamento temporale tra quanto dichiarato dal sostituto e la dichiarazione del sostituto d'imposta, relativamente all'anno solare in cui la ritenuta è stata eseguita. Le Entrate evidenziano che è onere del contribuente conservare la documentazione necessaria alla riconciliazione, giacché gli uffici territoriali potranno eseguire il controllo formale sulla base delle certificazioni rela-

sciate dal sostituto d'imposta, verificando la correttezza del relativo utilizzo, per quanto detto. Sul punto, l'Agenzia ha precisato che l'esecuzione della ritenuta a titolo d'acconto costituisce una forma di prelievo d'imposte anticipato, rispetto alla nascita dell'obbligazione tributaria, con la creazione di un credito in capo al contribuente che ha subito il prelievo che deve essere fatta valere dal sostituto in sede di dichiarazione dei redditi. Si deve tenere ulteriormente conto che assumono rilevanza le ritenute operate fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi e che solo in via eccezionale le stesse possono essere «scaricate» utilizzando il principio di cassa ovvero nel caso in cui le ritenute siano operate dopo il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Infine l'Agenzia ha sottolineato che la proficuità dell'attività di controllo svolta per i periodi d'imposta precedenti, ai sensi dell'art. 36-ter, dpr 600/1973, non può prescindere dalla considerazione degli effetti di deterrenza, diretti a prevenire comportamenti fraudolenti dei contribuenti.

—© Riproduzione riservata— ■

